



**COMUNE DI PACIANO**

Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI  
FOTOVOLTAICI ED EOLICI**

***Approvato con deliberazione  
Consiglio Comunale n. 16 del 15 aprile 2010***

## **PREMESSE**

L'art. 22 della legge 9/1991 prevede la liberalizzazione della attività di produzione di energia elettrica.

La legge 10/1991, oltre a prevedere norme incentivanti, prevedeva uno snello regime autorizzativo.

Con direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 settembre 2001 è stato delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

In attuazione alla predetta direttiva 2001/77/CE è stato emanato il D. Lgs. 387/2003 (successivamente modificato dalla legge 244/2007 e poi ancora dalla legge 99/2009).

In attuazione alla direttiva 2006/32/CE è stato emanato il D. Lgs. 115/2008.

Con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2009 è stato confermato ed ampliato quanto precedentemente disposto prescrivendo la semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative.

Con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2004 n. 402 è stato approvato il piano Energetico regionale dell'Umbria.

Con l'art. 7-bis della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2008 n. 5) sono stati definiti i titoli abilitativi necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 561 del 19/05/2008 sono stati fissati i criteri e le modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del giorno 03/02/2009 è stata approvata la variante tematica n. 1 al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del giorno 01/02/2010 sono stati definiti gli indirizzi ed i criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica e solare fotovoltaica.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 420 del giorno 08/03/2010 è stata integrata la predetta deliberazione G. R. 105/2010.

## **Articolo 1 Finalità ed oggetto del regolamento**

Il presente regolamento costituisce lo strumento per disciplinare, nell'intero territorio comunale, la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici.

Le presenti norme dettano ulteriori direttive per la realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché delle opere ad essi connesse, delle infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed al conseguente esercizio, della realizzazione e del mantenimento delle opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale, degli obblighi del proponente in ordine allo smaltimento a seguito della dismissione, dell'impegno dell'Amministrazione sulle modalità di utilizzo del concorso alla valorizzazione.

## **Articolo 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme di moduli e dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica;
- b. Area dell'impianto: insieme delle aree occupate dai moduli fotovoltaici, dalle aree per la mitigazione, dalle strade di servizio e comunque delle aree interne alla recinzione;
- c. Superficie dei moduli fotovoltaici: superficie assorbente e/o vetrata coperta dell'insieme dei moduli;
- d. Area per la mitigazione: aree interne all'impianto destinate esclusivamente agli interventi di mitigazione;
- e. Impianto eolico: impianto costituito dall'insieme delle opere e dei dispositivi atti a trasformare l'energia eolica in energia elettrica;
- f. Opere di mitigazione; sistemazioni a terra e/o piantumazioni atte a ridurre l'impatto visivo e paesaggistico;
- g. Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione e impianti di sorveglianza;
- h. Proprietà fondiaria, disponibile e contigua: terreno interno al territorio comunale (in proprietà e/o a disposizione) classificato nello strumento urbanistico come zona agricola e/o agricola pregiata, libero dai vincoli di asservimento, accorpato in unico appezzamento anche se diviso da strade vicinali, poderali e private.

Ai fini del presente regolamento costituisce superficie utile coperta la realizzazione di pensiline fotovoltaiche strutturalmente sostenute da monopalo ovvero da sostegni allineati in unica fila.

## **Articolo 3 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti fotovoltaici da realizzare all'interno del territorio comunale nonché, in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 15 della legge regionale 18 novembre 2008 n. 17 "norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi", a tutti gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia.

#### **Articolo 4 Impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici residenziali e loro pertinenze.**

Al fine di minimizzare i rischi di natura paesaggistica sulle coperture di edifici residenziali (o loro pertinenze) verrà data priorità alla installazione di impianti fotovoltaici destinati alla autoproduzione alle condizioni di seguito indicate:

- dovranno avere la stessa inclinazione della falda;
- non dovranno sopraelevarsi dalla falda per oltre cm. 20;
- dovranno essere contenuti all'interno della falda e non dovranno pertanto sporgere dalla gronda, dal grondino e dal colmo;
- nelle coperture a capanna il bordo del perimetro esterno dovrà essere parallelo sia alle linee di colmo che quelle di gronda;
- nelle coperture a padiglione il bordo del perimetro esterno dovrà essere parallelo ed equidistante sia alle linee di colmo che quelle di gronda della relativa falda;
- gli impianti installati nelle coperture piane non dovranno sopraelevarsi dal solaio di copertura di oltre cm. 150 e non potranno sporgere dalla gronda.

La posa in opera di pannelli fotovoltaici sulla copertura, piana e/o inclinata, di pergolati (esistenti o da realizzare), gazebo o simili è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia relativamente alla determinazione della superficie utile coperta.

#### **Articolo 5 Impianti sulle facciate degli edifici residenziali e loro pertinenze.**

Nell'intero territorio comunale è ammessa la installazione di impianti fotovoltaici aderenti alle facciate di edifici esistenti alle condizioni di seguito indicate:

- Siano architettonicamente integrati con l'edificio principale;
- La distanza tra il piano di calpestio e la facciata assorbente non deve essere inferiore a cm. 220. Minori altezze dovranno essere protette come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

#### **Articolo 6 Impianti sulle coperture e sulle facciate degli edifici produttivi.**

Nell'intero territorio comunale è ammessa la installazione di impianti fotovoltaici aderenti alle coperture di edifici produttivi (agricoli, artigianali, industriali, commerciale e per servizi) alle condizioni indicate ai precedenti articoli 4) e 5), anche se di capacità energetica superiore a quella utilizzata.

#### **Articolo 7 Edifici sui quali non è ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici.**

Non è ammessa la installazione di impianti fotovoltaici aderenti e/o integrati alle coperture e/o alle facciate degli immobili di seguito indicati:

- Edifici ricadenti nei centri storici (zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444);
- Edifici di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) indicati all'art. 29 della L. R. 24 marzo 2000, n. 27 e ss.

mm. e ii.;

- Edifici ricadenti nelle zone agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005;
- Edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.. mm. e ii.-

### **Articolo 8 Impianti a terra – Zone A) – B) – C) - D) – F)**

Gli impianti fotovoltaici a terra non possono essere realizzati nelle aree libere individuate nel P.R.G. quali zone per la conservazione (zone "A).

Nelle zone residenziali di completamento (zone "B"), nelle zone residenziali di nuovo impianto (zone "C") e nelle zone per verde e servizi (zone "F") gli impianti fotovoltaici a terra potranno essere realizzati solo in presenza di un fabbricato esistente (a qualsiasi uso destinato) alle seguenti condizioni:

- superficie coperta: fino ad un massimo di 50 metri quadrati;
- distanze dai confini: non meno di metri cinque dal confine di proprietà diverse;
- distanze dalle strade pubbliche: non meno di metri dieci dal confine stradale;
- distanze dalle strade vicinali: non meno di metri cinque dal confine stradale.

Nelle zone "D" gli impianti fotovoltaici a terra potranno essere realizzati anche in assenza di un fabbricato esistente alle condizioni di seguito indicate:

- l'area di installazione deve far parte di una lottizzazione convenzionata;
- la superficie coperta dai moduli fotovoltaici non dovrà essere superiore al 50% del lotto di pertinenza;
- la distanza dai confini non dovrà essere inferiore a quella prevista dal codice civile;
- la distanza dal confine con le strade pubbliche e di lottizzazione non dovrà essere inferiore a metri dieci.

Nelle zone "B" - "C" - "D" - "F" la realizzazione di strutture di sostegno per l'alloggiamento di pannelli fotovoltaici che si dovesse configurare come una superficie utile coperta e la posa in opera di pannelli fotovoltaici su pergolati (anche esistenti, già destinati a sorreggere essenze vegetali o teli ombreggianti) è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia.

### **Articolo 9 Impianti a terra zone boscate**

Nelle zone boscate individuate dal P.R.G., nelle aree comprese all'interno della fascia di metri cinquanta dalle aree boscate, e nelle aree percorse dal fuoco, non potranno essere realizzati impianti fotovoltaici a terra.

La realizzazione di impianti non è inoltre ammessa nelle aree interessate da colture agrarie arboree permanenti quali oliveti, vigneti, frutteti.

### **Articolo 10 Impianti a terra zone agricole**

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole dovranno essere adottati idonei criteri progettuali finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici

connessi prioritariamente alla occupazione del suolo, alla interferenza con i caratteri visuali ed alla compromissione degli assetti consolidati.

In relazione alla morfologia del suolo ed alla percezione visiva la sistemazione a terra dell'insieme dei moduli fotovoltaici dovrà essere realizzata in modo da attenuare la continuità visuale, parallela e perpendicolare, dell'impianto.

Entro trenta metri dai fabbricati destinati a civile abitazione è consentita la realizzazione di un solo impianto fotovoltaico a terra a condizione che la superficie dei pannelli non sia superiore a metri quadrati cinquanta.

Nelle zone agricole è inoltre consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra alle condizioni di seguito indicate:

1. Il rapporto tra la superficie dei pannelli e la proprietà fondiaria disponibile nel territorio comunale non potrà essere superiore ad 1/15; la superficie dei pannelli costituenti ogni singolo impianto non potrà essere superiore a metri quadrati settemila (Ha 0.70.00);
2. I terreni a disposizione (con esclusione delle aree boscate di cui all'art. 15, commi 1, 2 e 8 della L. R. 27/2000) dovranno essere contigui, interni al territorio comunale, nella disponibilità del Proponente e comunque di superficie non inferiore a cinque ettari;
3. L'impresa agricola, e/o proprietà fondiaria, potrà realizzare un unico impianto anche a seguito di trasferimento o frazionamento di proprietà successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
4. All'interno dell'area dell'impianto dovranno essere previste opere di mitigazione in congrua misura;
5. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i confini di proprietà non dovrà essere inferiore a metri dieci;
6. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade comunali e provinciali non dovrà essere inferiore a metri cento;
7. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade vicinali non dovrà essere inferiore a metri dieci;
8. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e gli insediamenti residenziali di piano regolatore (esistenti e/o ancora da attuare) non dovrà essere inferiore a metri cento;
9. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i fabbricati censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005 non dovrà essere inferiore a metri cento;
10. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e gli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii. non dovrà essere inferiore a metri cento;
11. Non potrà essere alterata la morfologia dei suoli; sono ammesse variazioni della pendenza dei terreni entro il limite dell' 1%;
12. I terreni non dovranno avere pendenza massima superiore al 10 %;
13. L'acqua piovana proveniente dall'area dell'impianto dovrà essere raccolta in invasi preesistenti o in cisterne interrato di adeguata capacità; le acque raccolte dovranno essere utilizzate per la manutenzione delle aree verdi di mitigazione;
14. Dovranno essere evitati i fenomeni di ruscellamento e dilavamento provocati dalle acque meteoriche;
15. L'insieme dei pannelli deve formare una figura geometrica di forma regolare;
16. I pannelli dovranno essere disposte in file tra loro parallele; tutte le fila dei pannelli dovranno avere, tra loro, uguale pendenza, ovvero seguire l'andamento del terreno;
17. La struttura a sostegno dei pannelli dovrà essere realizzata con elementi metallici di colore analogo alla parte inferiore del pannello; l'altezza dei pannelli, misurata dalla linea del terreno, non dovrà essere superiore a cm. 180;

18. Non sono ammesse murature, né per le opere fondali, né per quelle di sostegno, né per le recinzioni;
19. L'area dell'impianto deve essere recintata. Le recinzioni dovranno essere eseguite con reti plastificate a maglia larga, sollevate dal suolo non meno di cm. 20, ovvero in modo tale da formare adeguati corridoi faunistici; dovranno seguire la particellizzazione delle proprietà ed avere una altezza massima, misurata dalla linea del terreno, non superiore a cm. 180; i pali dovranno essere in legno naturale ovvero in legno o ferro della stessa tinta della rete; non è ammesso l'uso di filo spinato;
20. Dovrà essere mantenuta la viabilità secondaria esistente;
21. Gli impianti a rete necessari per l'allacciamento alle linee esistenti, dovranno essere realizzati totalmente interrati;
22. Le eventuali cabine elettriche dovranno essere realizzate nel rispetto della edilizia rurale del territorio; l'altezza massima delle cabine di consegna e/o di trasformazione non dovrà essere superiore a cm 240;
23. Gli eventuali servizi igienici necessari per il personale di sorveglianza, gestione e manutenzione, dovranno essere realizzati nella misura massima di quattro metri quadrati di superficie utile coperta ed essere ricompresi entro le cabine di trasformazione di cui al punto precedente. Non sono ammessi ulteriori locali di servizio;
24. L'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere eseguita in conformità al regolamento regionale 5 aprile 2007 n. 2 di attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005 n. 20;
25. La vegetazione insistente sul suolo dell'impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti;
26. Nelle aree per la mitigazione dovranno pertanto essere poste a dimora essenze arboree e arbusti autoctoni sempreverdi di altezze adeguate tali da formare aggregazioni spontanee, garantendone l'attecchimento e, nel tempo, idoneo mantenimento; qualora presenti potranno essere riproposti viali alberati.
27. La viabilità interna di servizio all'impianto dovrà essere realizzata con materiali inerti provenienti da cave locali in modo da non contrastare con lo stato dei luoghi. Non è ammessa la finitura con bynder.

#### **Articolo 11 Impianti a terra zone di particolare pregio agricolo.**

Nelle zone di particolare pregio agricolo è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra alle condizioni di cui al precedente articolo 10, salvo quanto di seguito indicato:

1. Il rapporto tra la superficie dei pannelli e la proprietà fondiaria non potrà essere superiore ad 1/20.

#### **Articolo 12. Zone agricole precluse alla installazione di impianti fotovoltaici a terra.**

Non è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in zona agricola negli ambiti di seguito indicati:

1. Aree ricomprese entro i perimetri del vincolo paesaggistico (art. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.) qualora individuate dalla strumento urbanistico in vigore come zone di particolare pregio agricolo;

2. Parchi nazionali, parchi interregionali e parchi regionali limitatamente alle zone A e B di cui all'art. 12 della L. 394/91;
3. Aree interessate da singolarità geologiche (art. 18 L. R. 27/2000);
4. Aree per produzioni agricole di qualità (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT), nel caso in cui sia comprovata la presenza di lotti interessati alla coltivazione di pregio certificata, ovvero sia in previsione l'estensione di tali coltivazioni di pregio.

### **Articolo 13 Realizzazione delle aree di mitigazione.**

Nelle zone agricole i progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici dovranno adottare idonei criteri progettuali finalizzati a ridurre l'impatto visivo e paesaggistico. A tal fine il progetto dovrà prevedere opere di mitigazione tali da rendere l'impianto aderente al paesaggio agricolo circostante.

Fatta eccezione per impedimenti legati alla stagionalità (da valutare e disciplinare in sede di rilascio del titolo abilitativo) le opere di mitigazione dovranno essere realizzate anteriormente alla attivazione dell'impianto ed al collaudo delle opere.

### **Articolo 14 Garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto fotovoltaico a terra in zona agricola.**

Per tutti gli impianti a terra, di potenza nominale superiore a 20 KW, il proprietario dei terreni, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre un atto unilaterale l'obbligo (allegato A) registrato e trascritto relativo all'asservimento dei terreni interessati, necessari e corrispondenti all'applicazione del rapporto indicato ai precedenti articoli n. 10 e n. 11..

L'atto, sottoscritto dal proprietario dei terreni da asservire (e, se diverso da questi, dal proponente e dallo stesso proprietario) dovrà espressamente prevedere:

1. L'individuazione catastale delle aree agricole (necessarie e corrispondenti all'applicazione del rapporto indicato ai precedenti articoli n. 10 e n. 11) all'interno delle quali viene costituito vincolo di asservimento a non realizzare ulteriori impianti fotovoltaici;
2. La durata massima del vincolo di asservimento (che deve essere equivalente alla durata in esercizio dell'impianto);
3. L'obbligo alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino del preesistente stato dei luoghi nei sessanta giorni successivi alla scadenza di esercizio dell'impianto;
4. L'assenso alla acquisizione di diritto e gratuita al patrimonio disponibile del Comune dell'area cinque volte superiore a quella dell'impianto in caso di mancata rimessa in pristino dei terreni. L'area da acquisire dovrà comprendere sia quella dell'impianto stesso, sia quella necessaria per garantire una autonoma utilizzazione del bene;
5. l'individuazione catastale delle aree di cui al precedente punto 4);
6. L'impegno dei componenti a trasferirne gli effetti, ai successivi aventi causa, anche a seguito di frazionamento o trasferimento di proprietà.

### **Articolo 15 Garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto fotovoltaico a terra in zona produttiva "D".**

In zona produttiva "D" per gli impianti a terra di potenza superiore a 20 Kw il proprietario dei terreni dovrà assumere adeguati impegni per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

Pertanto anteriormente al rilascio del titolo abilitativo dovrà produrre, a Sua scelta, o una polizza fidejussoria bancaria di importo pari a € 20.00 (euro venti) per ogni metro quadrato di modulo fotovoltaico da installare, o un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, di assenso alla acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del comune dell'intero lotto di pertinenza in caso di mancata rimessa in pristino dello stato dei luoghi nei termini stabiliti. La polizza fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla data di richiesta scritta da parte del Comune.

Qualora la polizza fidejussoria sia stata adottata quale garanzia l'importo dovrà essere aggiornato annualmente in base alle variazioni I.S.T.A.T.

Verrà svincolata, al termine del periodo di attivazione, previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi.

### **Articolo 16 Titolo abilitativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici.**

Le procedure autorizzative, sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale.

In particolare:

Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati da installare sulle coperture o sulle facciate degli edifici (alle condizioni di cui ai precedenti art. n. 4, n. 5 e n. 6) sono considerati interventi di manutenzione ordinaria ed è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Per gli impianti di potenza inferiore a 20 Kw (soglia indicata nella tab. A allegata al D. Lgs. 387/2003), nonché per quelli definiti come opere pertinenziali di cui all'art. 21, comma 2, lett. b) punto 9 del Regolamento Regionale 9/2008 si applica la disciplina della dichiarazione di inizio attività; nel procedimento previsto dall'art. 21, comma 4, della Legge Regionale 1/2004 sono acquisite le autorizzazioni, assensi, pareri comunque denominati in base alla legislazione nazionale e regionale.

Per gli impianti di potenza superiore alla soglia indicata nella tab. A allegata al D. Lgs. 387/2003, si applica la disciplina del permesso di costruire solo qualora non sia necessario acquisire le autorizzazioni, assensi, pareri comunque denominati in base alla legislazione nazionale e regionale.

Il rilascio del titolo abilitativo non è sottoposto alla corresponsione del contributo di costruzione (art. 23 e succ. L.R. 1/2004).

Per gli impianti di potenza superiore alla soglia indicata nella tab. A allegata al D. Lgs. 387/2003, e qualora sia necessario acquisire le autorizzazioni, assensi, pareri comunque denominati in base alla legislazione nazionale e regionale si applica la disciplina dell'autorizzazione unica di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 del al D. Lgs. 387/2003. La conclusione del procedimento unico svolto dalla Provincia costituisce, ove occorra, automatica variazione allo strumento urbanistico.

### **Articolo 17 Norma fiscale**

Gli impianti fotovoltaici installati aderenti alle coperture e/o alle facciate degli edifici non hanno autonoma rilevanza catastale e non modificano la rendita dell'immobile principale.

Gli impianti fotovoltaici installati a terra, e le eventuali cabine di trasformazione, devono essere accertati nella categoria "D/1 – opifici". Al momento della rimessa in pristino dovrà essere variato, nella subentrata destinazione agricola, l'accertamento catastale delle aree interessate.

### **Articolo 18 Concorso alla valorizzazione.**

Il Proponente la realizzazione di tutti gli impianti a terra di potenza superiore a Kw. 20 previsti nel presente regolamento dovrà concorrere alla valorizzazione e riqualificazione ambientale del territorio comunale sottoscrivendo, in merito, apposita convenzione con l'Amministrazione comunale.

Nell'ambito della convenzione dovranno essere previste, a carico del proponente, anche intereventi mirati a:

1. effettuare, sulle aree dell'impianto, costanti e puntuali interventi di sistemazione e manutenzione delle opere di mitigazione, garantendo l'attecchimento e nel tempo, idoneo mantenimento delle essenze arboree e arbusti autoctoni sempreverdi;
2. garantire la funzionalità della rete dei fossi e dei canali provvedendo, ove del caso, a compiere azioni di ripulitura delle arginature;
3. garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari attraverso opere di manutenzione dai dilavamenti;
4. preservare e mantenere le essenze arboree autoctone, i viali alberati, la vegetazione ripariale, le siepi e le piante isolate eventualmente presenti nelle aree asservite.

Al fine di concorrere alla riduzione dell'impatto paesaggistico conseguente alla realizzazione del nuovo impianto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Operatore proponente (a compensazione e riequilibrio ambientale conseguente il pregiudizio subito dal paesaggio) dovrà effettuare ulteriori interventi in ambito comunale mirati alla tutela ambientale e per la riduzione delle emissioni inquinanti, o corrispondere annualmente, al comune di Paciano un concorso alla valorizzazione determinato nella misura di euro cinque all'anno (aggiornabili sulla base alle variazioni I.S.T.A.T.) per ogni kw di potenza installata.

Gli obblighi del proponente, nonché l'impegno dell'Amministrazione comunale ad utilizzare gli importi derivanti dal concorso alla valorizzazione per la riduzione delle emissioni inquinanti verranno disciplinati da apposita convenzione.

### **Articolo 19 Impianti eolici.**

Al fine di minimizzare l'impatto sul paesaggio l'installazione di singoli generatori eolici è consentita nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 115/2008.

**Articolo 20 Titolo abilitativo per la realizzazione di impianti eolici.**

Le procedure autorizzative, sono disciplinate dal comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 115/2008.

**Articolo 21 Entrata in vigore e norma transitoria.**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale di approvazione.

Le presenti norme non si applicano agli interventi autorizzati anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento.

\*\*\*\*\*

\*\*\*

\*

**ALLEGATO A****PREMESSO**

- Che il sig. .... nato a .....il giorno..... residente in..... codice fiscale ..... è proprietario dei terreni (classificati agricoli dallo strumento urbanistico – con esclusione delle aree boscate) di seguito indicati  
Foglio ..... particella ..... superficie Ha.....  
Foglio ..... particella ..... superficie Ha.....  
Foglio ..... particella ..... Superficie Ha.....  
\_\_\_per un totale di Ha .....
- Che in data ..... il Sig. .... ha presentato presso il comune di Paciano la richiesta di permesso per realizzare un impianto fotovoltaico a terra della potenza di kw. ,
- Che con propria deliberazione n. del giorno 15 aprile u.s. il Consiglio Comunale di Paciano ha approvato il regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici;
- Che la commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, nella seduta del giorno ..... ha espresso parere favorevole, ai fini paesaggistici, al rilascio del permesso di costruire;
- Che, ai sensi dell'articolo n. 14 del predetto regolamento anteriormente al rilascio del il permesso di costruire deve essere costituito un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto relativo all'asservimento dei terreni interessati, necessari e corrispondenti all'applicazione del rapporto indicato agli articoli n. 10 e n. 11. oltre agli obblighi sullo smaltimento.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il sig. .... come sopra rappresentato

**COSTITUISCE**

Nei confronti del Comune .....con sede in .....(p. iva .....

- vincolo di asservimento sul seguente appezzamento di terreno di proprietà posto in Comune di .....loc. ....  
Foglio ..... particella ..... superficie Ha ..... (deve essere inclusa la particella ove ricade l'impianto)  
Foglio ..... particella ..... superficie Ha .....  
Foglio ..... particella ..... Superficie Ha .....  
per complessivi Ha ..... (15/20 volte la superficie dei moduli)
- affinché i predetti appezzamenti non vengano utilizzati per realizzare, nel territorio del Comune di Paciano, ulteriori impianti fotovoltaici a terra.

**AUTORIZZA**

il Comune di Paciano, ad acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune l'area di seguito indicata (comprensiva di quella dell'impianto stesso), qualora trascorso inutilmente il termine per la rimessa in pristino a ciò i componenti non abbiano provveduto:

Foglio ..... particella ..... superficie Ha ..... (deve essere inclusa la particella ove ricade l'impianto)  
Foglio ..... particella ..... superficie Ha .....  
per complessivi Ha ..... (totale cinque volte la superficie dell'impianto stesso)